

STATUTO

AIL FERRARA - SEZIONE AUTONOMA DELLA

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA ONLUS

PARTE PRIMA: GENERALITÀ

ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione e durata

1/1 L'Associazione, costituita il 22 giugno 2004 ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, con atto del notaio Dott. Severo Maisto Rep.121.226/21.284, ha la denominazione AIL FERRARA, Sezione della Provincia di Ferrara dell'Associazione Italiana contro le Leucemie e Mieloma ONLUS.

L'Associazione può utilizzare la formula abbreviata: "AIL FERRARA" nelle manifestazioni esteriori.

1/2 L'Associazione ha sede nel Comune di Ferrara, presso l'Istituto di Ematologia, attualmente presso l'Ospedale S. Anna. L'Associazione potrà variare la propria sede con delibera presa dall'Assemblea dei soci.

1/3 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo; può essere sciolta dall'assemblea dei soci (art.19).

ARTICOLO 2

Scopo

2/1 La Sezione AIL della Provincia di Ferrara è socia dell'AIL Nazionale e persegue nell'ambito provinciale di riferimento gli obiettivi previsti dall'art. 4 dello Statuto dell'AIL Nazionale, e in particolare quello di supportare il Centro di Ematologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.

L'Associazione ha quindi lo scopo di operare nella Regione Emilia-Romagna e nella Provincia di Ferrara per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie ed altre emopatie maligne e per l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria, in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato, senza fini di lucro.

2/2 L'Associazione può, tra l'altro, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi - anche convenzionandosi (art.25/g) con Enti pubblici e con privati patrocinarne, promuovere, organizzare, gestire - in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri, iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:

a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie;

b) promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggiore numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie;

- c) potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;
 - d) facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare convegni di studio;
 - e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti Istituzionali, Società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;
 - f) offrire agli Organi legislativi e di governo della regione Emilia-Romagna e degli altri Enti locali una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
 - g) collaborare con le Autorità, con gli Istituti ed i Servizi dipartimentali universitari e con le altre Istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale, in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;
 - h) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni.
- 2/3 Nel perseguimento dei predetti scopi, la Sezione AIL della Provincia di Ferrara agisce nel rispetto dello Statuto dell'AIL Nazionale e dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività. Eventuali controversie tra l'Associazione Nazionale e la Sezione AIL della Provincia di Ferrara saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

ARTICOLO 3

Soci

3/1 L'Associazione si compone di Soci.

3/2 La qualifica di socio si ottiene previa domanda scritta con delibera del Consiglio di Amministrazione (art. 15/e).L'iscrizione comporta l'accettazione dello Statuto e l'obbligo del pagamento della quota associativa, il cui importo viene fissato dall'Assemblea; può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice Civile; viene considerato recedente se, trascorso almeno l'anno finanziario successivo a quello per cui è in regola, non ha versato la quota associativa (artt. 6/a e 8/4), cui è comunque tenuto, entro un mese dal secondo invito scritto rivoltogli.

3/3 La qualità di Socio non è trasmissibile.

3/4 Tutti i soci prestano la loro attività gratuitamente.

ARTICOLO 4

Patrimoni e bilanci

4/1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative versate dai Soci (art. 3/2);

b) da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche, siano esse finalizzate alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione oppure devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

- c) da donazioni, eredità e legati;
 - d) da contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni premi, canoni, sussidi, anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati, italiani ed esteri;
 - e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione (art. 2/2);
 - f) da ogni altra entrata.
- 4/2 L'anno finanziario comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
- 4/3 Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Soci (artt. 6/d e 15/b) entro il mese di maggio, il Bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto economico, lo stato patrimoniale, con allegate le eventuali gestioni di contabilità separata.
- 4/4 Il Bilancio consuntivo approvato deve essere inviato all'Associazione Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione.

PARTE SECONDA

Ordinamento

ARTICOLO 5

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci (artt. 6 e 10);
- 2) il Consiglio di Amministrazione (artt. 11 e 15);
- 3) il Collegio dei Revisori (artt. 16 e 17);
- 4) il Collegio dei Probiviri (art. 18).

CAPO I- Assemblea dei Soci

ARTICOLO 6

Competenza dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a) la determinazione della quota associativa annuale (art. 3/1-2);
- b) la determinazione del numero e la nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione (art.15/a);
- c) la nomina del Collegio dei Revisori (art. 16);
- d) la nomina, eventuale, del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente (art. 18);
- e) l'approvazione dei Bilancioconsuntivo (art. 4/3), e del Programma delle attività (art. 15/h);
- f) l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati (art. 4/c), quando soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 17 del Codice Civile;
- g) le modificazioni dello Statuto;

h) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 19).

ARTICOLO 7

Convocazione Assemblea

7/1 L'Assemblea dei Soci viene convocata entro il mese di maggio di ogni anno (art. 4/3) e ogni qualvolta lo delibera il Consiglio di Amministrazione (art. 13) o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio dei revisori (art. 17/c), il Collegio dei probiviri (art. 18) o almeno un decimo dei Soci effettivi (art. 3/2) - dal Presidente o da chi ne fa le veci (art. 15/a/b), con avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può essere anche diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1/1) - da affiggere all'albo della sede (art. 1/2) e comunicare ai Soci effettivi (art. 3/2) per posta ordinaria, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

7/2 L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

7/3 Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea (art. 6/g), l'avviso deve essere comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione e deve contenere che il nuovo testo proposto è affisso e consultabile nella sede dell'Associazione..

ARTICOLO 8

Costituzione Assemblea

8/1 L'Assemblea dei soci è validamente costituita:

a) per le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'articolo 6 precedente;

- in prima convocazione (art. 7/1), quando sia presente almeno la metà dei Soci effettivi (art. 3/2), e,

- in seconda convocazione (art. 7/2), qualunque sia il numero di Soci effettivi presenti (art. 3/2);

b) per le modificazioni statutarie (art. 6/g):

- in prima convocazione (art. 7/1), quando siano presenti almeno due terzi dei soci effettivi (art. 3/2), e

- in seconda convocazione (art. 7/2), quando sia presente almeno un terzo dei Soci effettivi (art. 3/2);

c) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 6/b):

- sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci effettivi (artt. 3/2 e 10/5).

8/2 il Socio persona fisica, che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Socio (art. 3/2), che non sia componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) nei casi previsti dall'articolo 10 - 2^a comma, seguente.

8/3 In ogni caso, il Socio effettivo (art. 3/2) per partecipare all'Assemblea, personalmente o per delega, deve avere versato la quota associativa minima (art. 6/a) per l'anno in corso.

8/4 Il Socio delegato non può rappresentare più di due Soci effettivi. e deve consegnare alla presidenza (art. 9), prima dell'inizio dell'Assemblea, le deleghe in suo possesso.

ARTICOLO 9

Presidenza Assemblea

9/1 Assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente dell'Associazione (art. 15/a) o chi ne fa le veci (art. 15/b); in mancanza, chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti (art. 8).

9/2 Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, di regola, nella persona del Segretario di cui all'articolo 15, lettera c).

9/3 Salvo che la totalità dei presenti deliberi per il voto palese, il Presidente dell'Assemblea nomina due Scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede segrete sulle nomine (art. 6/b/c/d) o su altro argomento di sua competenza.

ARTICOLO 10

Deliberazioni Assemblea

10/1 Ogni socio effettivo (art. 3/2) presente personalmente o per delega (art. 8) ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

10/2 Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio consuntivo (artt. 4/3 e 6/d) ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11) non hanno voto, né possono rappresentare altri Soci (art. 8/2).

10/3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti (art. 9) si allontanano o si astengono dal voto.

10/4 Nello stesso modo l'Assemblea provvede alle nomine (art. 6/b/c/d); in caso di parità di voti, si considera eletto:

- Consigliere (art. 11/1), chi sia Socio da maggior tempo;
- Revisore (art. 16) o Probiviro (art. 18), il Socio con precedenza sul non Socio e tra i Soci, quello che lo sia da maggior tempo;
- in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

10/5 Per lo scioglimento e l'estinzione della Associazione (artt. 6/b e 15), occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci effettivi (artt. 3/2 e 8/c), ai sensi dell'articolo 21, 3^a comma del Codice Civile.

10/6 Le deliberazioni devono constare dal verbale conservato nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente (art. 9/1) e dal Segretario (art. 9/2) dell'Assemblea.

10/7 Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.

Capo II - Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 11

Composizione Consiglio

11/1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di diciannove Soci effettivi (art. 3/2) secondo

determinazione della Assemblea dei Soci (art. 6/b).

11/2 Possono partecipare alle sedute di Consiglio persone, anche estranee all'Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che loro competono.

11/3 I Consiglieri (art. 11/1) durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt. 4/4 e 6/d) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art. 6/b); prestano la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili.

11/4 Se vengono a mancare uno o più Consiglieri (art. 11/1), gli altri provvedono a nominare quali sostituti i soci primi non eletti nell'ultima assemblea elettiva; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

11/5 L'intero Consiglio di Amministrazione cessa dall'Ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri (art. 11/1); gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finché l'Assemblea dei Soci convocata d'urgenza (art. 7) dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dal Collegio dei revisori (art. 17/c) abbia ricostituito il Consiglio (art. 6/b).

ARTICOLO 12

Convocazione Consiglio

12/1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente (artt. 6/b, 15/a) o in di lui mancanza od assenza, dal o da un Vicepresidente (art. 15/b), o, per mandato di uno di loro, dal Segretario (art. 15/c), mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1/2) da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) e dal Collegio dei Revisori (art. 16) almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma o fonogramma, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti i Componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori in carica.

12/2 Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'Ordine del giorno, almeno tre suoi Componenti o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei revisori (art. 17/c).

ARTICOLO 13

Adunanze e deliberazioni Consiglio

13/1 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi Componenti (art. 11/1) in carica; questi non possono farsi rappresentare.

13/2 Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi componenti presenti anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanino o si astengano dal voto.

13/3 Alle adunanze consiliari assistono di diritto i revisori (art. 10) ed il Segretario (art. 15/c) che, di regola, ne redige il verbale.

13/4 Le deliberazioni devono constare da verbale conservato nel Libro del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal presidente e dal Segretario dell'adunanza.

ARTICOLO 14

Rappresentanza e poteri

14/1 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al presidente (art. 15/a) ed al o ai Vicepresidenti (art. 15/b), disgiuntamente tra loro, con facoltà di delegare, anche in giudizio e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.

14/2 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci (art. 6).

14/3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri al Presidente, al o ai Vicepresidenti ed agli altri suoi Componenti (art. 11/1), individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendo una Giunta Esecutiva o un Comitato di Presidenza di cui determina le norme di funzionamento.

14/4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare di conferire procure, per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

ARTICOLO 15

Attribuzioni Consiglio

Al Consiglio di Amministrazione oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 14 precedente competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

15/a nominare, nel proprio seno, (art. 6/b), il Presidente dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare l'Associazione (art. 14/1), convocare e presiedere le Assemblee dei Soci (art. 7 e 9) e le adunanze consiliari (artt. 12 e 13), sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari (art. 10) e consiliari (artt. 13 e 14/3), compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo Statuto;

15/b nominare, nel proprio seno, uno o più vicepresidenti, i quali coadiuvano il Presidente e nell'ordine predeterminato o, in difetto, di anzianità di carica o, occorrendo, di età - ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza (art. 14/1) e quelli delegati (art. 14/3) per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio a ciascuno di essi;

15/c nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario dell'Associazione e, ove lo ritenga, il Vicesegretario - determinandone i poteri (art. 14) e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11/3, 11/5) - per coadiuvare la Presidenza (art. 15/a/b), nelle operazioni di preparazione, convocazione (artt. 7 e 12), costituzione (artt. 8 e 13), svolgimento (artt. 9 e 13) e verbalizzazione (artt. 10 e 13) delle Assemblee dei Soci e delle adunanze consiliari, curare la tenuta del Libro delle Assemblee (art. 10/6), del Libro del Consiglio (art. 13/4), dello Schedario dei Soci (art. 3), del Protocollo della corrispondenza, degli Atti dell'Associazione;

15/d nominare, anche al di fuori dei suoi Componenti, il Tesoriere dell'Associazione e, ove lo ritenga, il Vicetesoriere - determinandone i poteri (art. 14) e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11/3, 11/b) - per coadiuvare la Presidenza (art. 15/a/b) nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate (art. 4/1), di acquisto dei beni, opere, merci e servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti, di anticipazione e rimborso dei fondi spese, di formazione dei bilanci (artt. 4/3 e 15/b); curare la tenuta degli Inventari, del Giornale di cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili, inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari ed alle variazioni patrimoniali;

15/e ammettere i soci;

15/f deliberare, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori (art. 17/a), le attribuzioni e le norme per la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci (art. 4/3) e l'espletamento del Servizio di cassa, quest'ultimo affidato, di regola, ad una banca designata dal Consiglio di Amministrazione;

15/g stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni (artt. 2/2, 11/2, 16/2), anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici (art. 15/h), e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessaria ed utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione (art. 2/1), con facoltà di delegarne, in tutto od in parte, l'esecuzione;

15/h presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6/e) il Bilancio consuntivo (art. 4/3), corredato da una relazione che illustri il contenuto del Bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni del Bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati;

15/i istituire, regolare e sciogliere Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni anche permanenti con la partecipazione di non Soci (art. 3/2), che proponano iniziative e programmi di lavoro, ne creino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;

15/l assumere e dimettere dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico; nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi.

15/m partecipare in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Emilia Romagna alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale;

15/n riscontrare, anche eventualmente dandone mandato al Presidente o ad uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti e le istanze di verifica e controllo che pervengano dall'Associazione Nazionale.

Capo III - Collegio dei Revisori

ARTICOLO 16

Composizione Collegio Revisori

16/1 L'Assemblea dei soci nomina (art.6/c) il collegio dei Revisori, composto da tre persone non soci delle quali una nominata dal collegio con funzioni di Presidente, scelte di preferenza fra gli iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, in altri Albi Professionali o tra persone con esperienza in materia contabile finanziaria, che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado dei Componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11):

16/2 Possono fare parte del Collegio, in soprannumero, una persona designata dall'AIL (art. 2/1) ed una o due persone designate a

norma di legge o di particolari convenzioni (artt. 2/2, 11/2, 15/g).

16/3 I Revisori durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo (artt. 4/3 e 6/e) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art. 6); svolgono le loro funzioni gratuitamente salvo diversa deliberazione assembleare (art. 6/c); sono rieleggibili.

16/4 In mancanza, per qualsiasi motivo di deliberazione assembleare, provvede in riguardo l'Organo amministrativo dell'AIL (art. 2/1).

ARTICOLO 17

Competenza Collegio Revisori

Al Collegio dei Revisori compete:

17/a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti (art. 15/f), l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Bilancio (art. 4/3) alle risultanze contabili;

17/b) presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6/e) una propria Relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

17/c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci (artt. 2/1 e 11/5) ed il Consiglio di Amministrazione (art. 12/2), ed approvare le delibere di sostituzione di cui all'art. 11/4 (comma) ed a quant'altro previsto di competenza del Collegio dello Statuto.

Capo IV - Collegio dei Proviviri

ARTICOLO 18

Composizione e attribuzione Collegio Proviviri

18/1 L'Assemblea dei Soci, ove e quando lo ritenga, può nominare (art. 6/d) il Collegio dei Proviviri, composto da tre persone - anche non soci (art. 10/4) nominandone, tra esse, il Presidente.

18/2 I Proviviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

18/3 Compete al Collegio dei Proviviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli Soci e tra questi e gli Organi dell'Associazione, su richiesta scritta, motivata e tempestiva degli interessati, ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19

Scioglimento ed estinzione

19/1 L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci (art.1/3 e 6/b), convocata e costituita a norma degli articoli

7 e 8/c, con delibera presa e verbalizzata a norma degli articoli 9/2 e 10/5 precedenti.

19/2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile degli articoli e degli articoli 11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del medesimo.

19/3 In mancanza per qualsiasi motivo di deliberazione assembleare, provvede in riguardo l'Organo amministratore dell'AIL (art. 2/1).

19/4 In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero degli iscritti sia inferiore a venti.

19/5 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20

Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, nonché le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni private non riconosciute e non aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.